


COMUNE DI CETO

(provincia di Brescia)



DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura ristretta)

Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura

gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL

procedura: ristretta art. 61 e art. 157, comma 1/2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016

**Prestazioni di progettazione fattibilità/preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione oltre alle attività connesse**

relative all'intervento di realizzazione impianto idroelettrico sul torrente Palobbia

- 1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE**
- 1.1. Termine per la presentazione della domanda
- 1.2. Modalità di presentazione della domanda
- 1.3. Recapito della Stazione appaltante
- 1.4. Definizioni utilizzate
- 1.5. Atti presupposti
- 1.6. Operatori economici ammessi al procedimento
- 2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA**
- 2.1. Quantitativo o entità dell'appalto.....
- 2.2. Classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi.....
- 2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione
- 2.4. Opzione
- 3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 3.0. Motivi di esclusione
- 3.1. Requisiti di partecipazione
- 3.2. Operatori economici in forma aggregata.....
- 3.3. Altra documentazione amministrativa
- 3.4. Gestione della documentazione amministrativa
- 3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
- 4. CAPO 4 - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE**
- 4.1. Ammissione
- 4.2. Soccorso istruttorio.....
- 4.3. Conclusione della fase di ammissione
- 4.4. Riduzione del numero dei candidati da invitare
- 5. CAPO 5 - FUTURA AGGIUDICAZIONE**
- 5.1. Criterio di aggiudicazione.....
- 5.2. Individuazione del futuro aggiudicatario
- 6. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI**
- 6.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione.....
- 6.2. Controversie
- 6.3. Altre disposizioni e informazioni.....

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione della domanda:

- a) il termine ultimo per la presentazione della domanda è prescritto al **punto IV.2.2) del bando di gara**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse presentazioni tardive;
- c) il recapito tempestivo della domanda in ogni caso è a rischio esclusivo del candidato e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione della domanda

1.2.1. Domanda in modalità telematica:

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
- b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Arca S.p.A. della regione Lombardia ed è denominata «SINTEL» (di seguito per brevità solo «**Piattaforma telematica**»), il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <http://www.arca.regione.lombardia.it>, (menu «Accedi» e sottomenu «Sintel»);
- c) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel» facente parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara, **che, unitamente ai manuali gestione registrazione e partecipazione, disponibili liberamente all'indirizzo internet** di cui al punto 1.3), (menu «Help» e sottomenu «Guide e Manuali - Sintel») **dove** sono descritte le informazioni riguardanti l'uso della Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione al presente procedimento, la registrazione alla Piattaforma telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare;
- d) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 800 116 738**;
- e) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica: supporto@arcalombardia.it;
- f) sono fatte salve e prevalgono su eventuali diversi risultati ottenuti sulla Piattaforma telematica, le operazioni di calcolo di cui al punto 4.4.3, finalizzate alla riduzione del numero dei candidati da invitare, effettuate all'esterno della stessa Piattaforma e verbalizzate in fase di gara.

1.2.2. Formazione e invio della domanda

La domanda di partecipazione è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 1.2.1, lettera b);
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al Capo 3 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto al Capo 3 e al Capo 9 del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 1.2.3;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «zip» o «rar»;
- c) una volta completate le operazioni di cui alla lettera b), l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, la busta telematica costituita dal file o dai files di cui alla stessa lettera b);

- d) **in caso di partecipazione in Forma aggregata** ai sensi del punto 1.4, lettera d), la funzione «Partecipazione in forma aggregata» potrebbe non essere disponibile sulla Piattaforma telematica; in tal caso è sempre possibile che l'operatore economico capogruppo si qualifichi sulla stessa Piattaforma come «Partecipazione in forma singola» unendo tuttavia alla propria documentazione amministrativa anche la documentazione di tutti gli operatori economici mandanti o ausiliari; pertanto tutti gli operatori economici aggregati deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un file compresso formato «zip» o «rar», anche se il caricamento formale avverrà a cura del solo mandatario capogruppo; l'aver utilizzato la modalità di «partecipazione in Forma singola», in presenza della documentazione di tutti gli operatori coinvolti, sarà comunque considerata come forma aggregata e consentirà l'invito al raggruppamento;
- e) l'operatore economico deve accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

1.2.3. Sottoscrizione degli atti:

- a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;
- b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.ceto.gov.it>

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

1.4. Definizioni utilizzate.

1.4.1. Definizioni generali:

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 3.5 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
- e) «Linee guida»: le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come segue:
 - «Linee guida n. 1» recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 (in G.U. n. 228 del 29 settembre 2016);
 - «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016).

- f) «**Decreto tariffe**» il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
- «**Tavola Z-1**» recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
 - «**Tavola Z-2**» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza».

1.4.2. Definizioni specifiche:

- a) «**Documento**»: il presente Documento, ovvero il presente **Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
- b) «**data del presente Documento**»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) relativamente ai lavori:
- «**Classificazione**» o «**Classificazione dei lavori**»: la combinazione tra «categoria», «destinazione funzionale» e «ID Opere» di cui alle prime tre colonne della tavola Z-1 come indicata al punto 2.2 presente Documento;
 - «**Categoria**» o «**Categoria dei lavori**»: la sola parte alfabetica (una o due lettere iniziali) della sigla alfanumerica «ID Opere» relativa alla Classificazione come definita in precedenza;
- d) «**Lettera di invito**»: il documento che sarà inviato ai soli candidati selezionati e invitati a presentare offerta ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Codice;
- e) «**Rapporto organico**»: l'immedesimazione o il rapporto giuridico tra l'offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell'associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell'operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all'articolo 2049 del codice civile; non sono considerati come Rapporto organico:
- le collaborazioni e consulenze in qualsiasi forma, ivi comprese quelle di cui alla lettera f);
 - i contratti di lavoro intermittente, di somministrazione e di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - i prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- f) «**Consulente / Collaboratore**»: i professionisti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l'operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA.
- g) «**Operatore economico**»: una persona fisica o una persona giuridica, tre quelle di cui al punto 1.6.1, lettera a) o lettera b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA; ai fini del presente procedimento e delle clausole via via previste dal presente Documento trova applicazione il principio indefettibile del divieto di discriminazione tra operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 48 e 81, comma 1, lettera d), del Trattato che istituisce la Comunità europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014); pertanto sono disapplicate le norme interne in contrasto con tale principio;
- h) «**Candidato**»: un operatore economico di cui alla precedente lettera g), che presenta domanda di partecipazione autonoma, o più operatori economici in una Forma aggregata di cui al punto 1.6.1, lettera c) che, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica domanda di partecipazione.

1.5. Atti presupposti

1.5.1. Bando di gara:

- a) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
 - sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
- b) il presente Documento, unitamente al DGUE di cui al punto 3.5, è pubblicato sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

1.5.2. Documentazione a base di gara

La pertinente documentazione posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrattare del responsabile del servizio in data 11.05.2017 con provvedimento n. 107, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice.

1.6. Operatori economici ammessi al procedimento

1.6.1. Operatori economici ammessi al procedimento di selezione delle candidature

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici:

- a) operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:
 - liberi professionisti singoli;
 - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
 - società di professionisti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti da almeno tre società di professionisti o società di ingegneria, anche in forma mista tra di loro;
 - Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- b) società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
- c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice e dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.

1.6.2. Figure professionali indispensabili per l'ammissione degli offerenti:

- a) l'offerente deve disporre dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente:
 - 1- Ingegneri e Architetti iscritti ai rispettivi Ordini professionali; tra di essi deve essere indicato un professionista responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;
 - 2- un agronomo forestale per le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 3 del 1976, ai sensi della stessa norma, con l'indicazione degli estremi di iscrizione all'ordine professionale;
 - 3- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo

98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- b) l'offerente deve altresì indicare un professionista, tra quelli di cui alla lettera a), numero 1, incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice.
- c) l'offerente deve inoltre disporre di un geologo per la redazione della relazione geologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e dell'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, con l'indicazione degli estremi di iscrizione all'ordine professionale.

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2.

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. *Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.*
2. *I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi della lettera a), devono avere obbligatoriamente un **Rapporto organico con l'offerente**, come definito al punto 1.4.2, lettera e).*
3. *Ai fini della individuazione dei professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti al punto 1.4.2, lettera f).*
4. *Nulla osta che nella compagine del candidato, ferme restando le professionalità obbligatorie, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti l'oggetto dell'incarico, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali.*
5. *In deroga alle precedenti note n. 2 e n. 3, il geologo di cui alla lettera c) può essere un collaboratore o consulente come definiti al punto 1.4.2, lettera f), oppure un professionista autonomo purché abbia un contratto con l'offerente che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico (Linee guida n. 1, paragrafo 3, punto 3.1, lettera b)).*

1.6.3. Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
 - non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro operatore economico che si presenti in concorrenza;
 - non può costituirsi ausiliario di candidati che presentano domanda in concorrenza tra loro;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici coinvolti e se è coinvolto un candidato in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (punto II.2) del bando di gara) (tutti gli importi sono in euro, esclusi contributi integrativi alle Casse professionali e I.V.A.)

Importo complessivo a base di gara: euro 186.501,00

1)	108.937,50	Corrispettivi in fase di progettazione, di cui:
b.I)	16.900,00	progettazione di fattibilità;
b.II)	39.200,00	progettazione definitiva;
b.II.13)	4.300,00	relazione geologica;
b.III)	19.000,00	progettazione esecutiva;
b.III.07)	8.100,00	coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008;
PC.1 + SP.1	21.437,50	Prestazioni complementari e spese conglobate in fase di progettazione.
2)	77.563,50	Corrispettivi in fase di esecuzione, di cui:
c.I)	42.000,00	direzione dell'esecuzione;
c.I.12)	20.300,00	coordinamento sicurezza in fase esecutiva art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008;
PC.2 + SP.2	15.263,50	prestazioni complementari e spese conglobate in fase di esecuzione.
	186.501,00	Valore stimato complessivo dell'appalto (comprese le opzioni)

2.2. Classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi (ID Opere ai sensi del decreto ministeriale giustizia 17 giugno 2016, tavola Z-1)

ID opere	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Importo lavori da bando	Incidenza sul totale
IB.12	1,00	Micro centrali idroelettriche-impianti termoelettrici-impianti della metallurgia di tipo complesso	1.100.000,00	61,11
D.03	0,55	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento dell'acqua derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione energia elettrica	700.000,00	38,89
		TOTALE		100,00%

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.7) del bando di gara)

Durata: 60 (sessanta) giorni, per le prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1).

La durata è suddivisa in:

- 10 (dieci) giorni per la progettazione di fattibilità;
- 35 (trentacinque) giorni per la progettazione definitiva;
- 15 (quindici) giorni per la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

Per le prestazioni di cui al punto 2.1, numero 2), qualora affidate in seguito all'esercizio dell'opzione di cui al punto 2.4, la durata è pari al periodo intercorrente tra la data di la conclusione delle prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1), e la data nella quale il collaudo delle opere progettate acquista carattere di definitività.

2.4. Opzione:

- a) le prestazioni di cui al punto 2.1, numero 2) (fase di esecuzione), per euro 77.563,50 sono opzionali;
- b) i vincoli contrattuali saranno limitati alle prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1) (fase di progettazione), mentre per le prestazioni opzionali di cui al punto 2.1, numero 2) nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose, per la Stazione appaltante, da quelle risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile;
- c) l'affidamento delle prestazioni opzionali di cui alla lettera a), avviene ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto compatibile;
- d) l'opzione potrà essere esercitata entro 30 giorni dalla validazione positiva del progetto esecutivo e, comunque, non oltre 120 giorni dalla stipula del contratto iniziale;
- e) in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA TELEMATICA)

(Documentazione da presentare e caricare sulla Piattaforma telematica)

La documentazione amministrativa, da presentare con le modalità di cui al punto 1.2.2, lettere a), b), c) e d), e ai punti 6.1 e 6.2, è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (candidato, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6.1;
(condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE)
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
- l'accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione;
(condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

b) per ciascun operatore economico partecipante (candidato, consorziato che apporta i requisiti al consorzio, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di capacità economica di cui al punto 3.1.2;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
- l'eventuale presenza di giovani professionisti laureati, iscritti ai relativi Ordini e abilitati da meno di 5 (cinque) anni;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione C, numero 4, e Parte V, del DGUE)

c) per ciascuna candidatura presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.2:

- dall'operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.).
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.

3.0. Motivi di esclusione

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. *Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*
2. *L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*
3. *Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al precedente numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*
4. *Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numeri 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
5. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.*
6. *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*
7. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 3.0.3, oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

3.0.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - in caso di professionista singolo o studio individuale: lo stesso professionista;
 - in caso di associazioni professionali (studi associati): tutti gli associati;
 - in caso di società semplice o di società in nome collettivo, o comunque di società di professionisti costituita in società di persone: tutti i soci;
 - in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - 1) i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - 2) il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - 3) il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - 4) i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - 5) altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci:** il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza inteso come titolare di una partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - per le società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, i soggetti individuati in precedenza a seconda della qualificazione giuridica e della composizione della società stessa;
 - in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
 - i direttori tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione

in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.

- 2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).*
- 3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all'esclusione se il candidato dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo il candidato deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.*

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

- 1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.*
- 2. Quanto alla lettera b), il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara.*

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)**

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*
2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*
 - *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
 - *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
 - *in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*
3. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017).*
4. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'operatore economico.*

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

(articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,

primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)**

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.0.8. Protocollo di legalità / Patto di integrità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del «Patto di integrità» o «Protocollo di legalità» adottato dalla Stazione appaltante in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto delle prestazioni professionali.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice):

- a) iscrizione all'Ordine degli Ingegneri oppure Ordine degli Architetti, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione; in ogni caso:
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - iscrizione all'Ordine dei Geologi ai fini della redazione della Relazione geologica;
 - iscrizione all'Ordine degli Agronomi Forestali per le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 3 del 1976;
- b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale;

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

1. Il requisito di cui alla lettera a) deve riferirsi ai professionisti di cui al punto 1.6.2.
2. Il requisito di cui alla lettera b) non è richiesto per i professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali").

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, la Stazione appaltante non richiede il requisito del fatturato.

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica (articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

- a) servizi tecnici di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice, nei limiti indicati di seguito, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo dei lavori non inferiore 2 (due) volte l'importo dei lavori, distintamente per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 2.2, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna A» della seguente tabella:

periodo utile di riferimento: dal 11/05/2007 al 11/05/2017						
ID opere	Classe e categ.	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Lavori da bando	Importi	
					Requisiti minimi: Colonna A	Colonna B
IB.12		1,00	Micro centrali idroelettriche- impianti termoelettrici- impianti della metallurgia di tipo complesso	1.100.000	2.200.000	880.000
D.03	VII/b	0,55	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento dell'acqua derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione energia elettrica	700.000	1.400.000	560.000

Ciascun operatore economico deve allegare una distinta di lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto al candidato (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

- a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle Classificazioni definite al punto 2.2:
- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
 - la descrizione sommaria e l'ubicazione;
 - la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui ai punti a.2) e a.3);

- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al punto a.4);
 - l'operatore economico che ha svolto il servizio;
 - il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi del punto a.5);
 - l'importo dei lavori, come individuato al punto a.6);
 - **l'operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto il servizio;**
 - **la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;**
- a.2) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto a.3):
- **a partire dal 21 dicembre 2013**, sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui al punto 2.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità "G" pari o superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del decreto ministeriale 17 giugno 2016;
 - **prima del 21 dicembre 2013**, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto di cui al punto 2.2;
- a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
- a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;
- a.5) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
- b) servizi tecnici (cosiddetti "servizi di punta"), svolti **negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del presente Documento, per un importo di un unico lavoro oppure costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l'importo dei lavori, **distintamente per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 2.2**, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «**Colonna B**» della tabella di cui alla precedente lettera a). A tale scopo:
- b.1) l'operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);
- b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di cui al presente requisito, all'interno della medesima distinta di cui alla precedente lettera a);
- b.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito **non possono concorrere più di due lavori** per ogni Classificazione;
- b.4) gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);
- c) unità di personale tecnico medio annuo utilizzato **negli ultimi 3 (tre) anni** antecedenti alla data del presente Documento, non inferiore a 1 (una) volta il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato come di seguito:

periodo utile di riferimento: dal <u>11/05/2007</u> al <u>11/05/2017</u>			
Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi:	7	Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico:	7

Ai fini del presente requisito:

c.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
- i soci professionisti attivi in caso di società;
- i dipendenti tecnici a tempo pieno;
- i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;
- i consulenti o collaboratori come definiti al punto 1.4.2, lettera f);

c.2) per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

c.3) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
- riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;

c.4) non possono essere computati prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;

c.5) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi tecnici.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.
2. Gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un **tronco stradale** (dal primo mese del periodo utile da considerare all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del presente Documento); il calcolo della rivalutazione, se necessario ai fini del raggiungimento del requisito, deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell'operatore economico; è escluso che la rivalutazione sia fatta d'ufficio, pertanto in assenza di calcolo da parte dell'operatore economico, sono considerati esclusivamente gli importi dichiarati al netto della rivalutazione.
3. In caso di candidato in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare **solo i propri requisiti** e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti al candidato in Forma aggregata.
4. I requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia

della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

5. Il requisito di cui alla lettera c):

--- è dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali e le società, con il certificato camerale storico, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i collaboratori professionisti a partita IVA;

--- per media annua non si intende la disponibilità per ciascun anno, bensì la disponibilità nel triennio utile divisa aritmeticamente per i 3 (tre) anni;

--- è raggiungibile, con parziale scostamento dalle disposizioni di cui al punto 2.2.2.1, lettere d) e de), delle Linee guida n. 1 di ANAC, senza operare distinzioni tra dipendenti e collaboratori di professionisti singoli e associati e dipendenti e collaboratori di società, in applicazione del principio comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici di cui al punto 1.4.2, lettera g).

6. Si raccomanda infine di redigere l'elenco dei lavori svolti in modo ordinato, secondo lo schema integrante l'appendice 6 al DGUE di cui al punto 3.5.3 in modo da permettere facilmente l'individuazione dei requisiti e degli elementi di selezione, ricordando che per questi ultimi non è attivato il rimedio mediante soccorso istruttorio.

3.2. Candidature presentate in Forma aggregata

Si richiama l'attenzione sulle modalità tecniche di partecipazione e presentazione della domanda da parte delle Forme aggregate, come illustrato al punto 1.2.2, lettera d).

3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE. In ogni caso:

a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8, nonché:

--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

--- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;

b) indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;

c) i requisiti devono essere posseduti come segue:

--- i requisiti di cui al punto 3.1.1 da ciascun operatore economico in relazione alla propria condizione giuridica e alla propria professionalità apportata al raggruppamento;

--- i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera a), possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli, almeno con riferimento alla categoria prevalente, ovvero di importo maggiore tra quelle di cui al punto 2.2, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;

--- i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera b), distintamente per ciascuna delle classificazioni di cui al punto 2.2, possono essere apportati (purché integralmente) da qualunque operatore economico raggruppato; tuttavia l'importo del requisito, nella sua interezza, non è frazionabile, pertanto il singolo lavoro (se sufficiente al raggiungimento del requisito) o la coppia di lavori utilizzata, non può essere apportata da operatori economici diversi all'interno del raggruppamento;

--- i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera c), possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli in misura superiore a ciascun operatore economico mandante e, in ogni caso, in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;

d) ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale n. 263 del 2016, nel raggruppamento deve essere garantita la presenza di almeno un giovane professionista nello staff di progettazione, iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale, laureato in una disciplina tecnica attinente l'ingegneria o l'architettura, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione; a tale giovane professionista non è richiesto il possesso di requisiti di cui al punto 3.1.3; il giovane professionista può essere:

- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016 o all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 34 del 2013, un amministratore o socio, purché professionista iscritto al pertinente Ordine o Albo;
- un dipendente con rapporto organico con l'offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera e);
- un consulente su base annua come definito al punto 1.4.2, lettera f);

Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1 (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE, per l'individuazione degli operatori economici nell'appendice 5 dello stesso DGUE per la ripartizione delle prestazioni)

1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1, l'appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli operatori economici raggruppati.
3. In relazione al giovane professionista di cui alla lettera d), se questi è un libero professionista singolo deve presentare un proprio DGUE, diversamente deve risultare dal DGUE dell'operatore economico del quale è parte.
4. In relazione al giovane professionista di cui alla lettera d), con parziale scostamento dalle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, non sono operate distinzioni tra dipendenti e collaboratori di professionisti singoli e associati e dipendenti e collaboratori di società, in applicazione del principio comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici di cui al punto 1.4.2, lettera g).

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori delle prestazioni;
 - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili e consorzi di cooperative

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la

- partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
- b) devono indicare il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 3.5;
 - c) non possono indicare un consorziato quale esecutore ai sensi della lettera a), che non esegue i lavori in proprio ma che indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzi a cascata»).

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento non è ammesso:
 - per i requisiti di cui al punto 3.1.1;
 - per le professionalità di cui al punto 1.6.2;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3; è altresì ammesso per il requisito di cui al punto 3.1.4 a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il *know how* e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
 - non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
- e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c).

3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

Agli operatori economici candidati selezionati ai sensi del Capo 4, con successiva lettera di invito saranno precisate le modalità e le condizioni:

- per la presentazione della documentazione amministrativa inerente la fase di offerta;
- per l'eventuale documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in caso di verifica;
- per il pagamento del contributo obbligatorio all'ANAC;
- per l'effettuazione del sopralluogo.

3.4. Gestione della documentazione

3.4.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere presentate mediante la presentazione del DGUE di cui al punto 3.5, in quanto compatibile:

- a) ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione digitale del dichiarante, apposta con le modalità di cui al punto 1.2.3; per eventuali soggetti legittimamente sprovvisti di firma digitale, le relative dichiarazioni possono essere rilasciate dal

titolare o dal rappresentante legale dell'offerente, per loro conto, ai sensi della successiva lettera b); tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali, ai come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3;

- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.

3.4.2. Altre condizioni:

- a) Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 3.5, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

3.5.1. Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE, disponibile con le modalità di cui al punto 1.5.1, lettera b), è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: nel primo quadro l'individuazione e la forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla f), inoltre, nel secondo quadro:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. *(omessa in quanto non richiesta)*

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al

punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);
- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);
- impegno al rispetto degli atti di cui al punto 3.0.8, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità:

- possesso dell'iscrizione all'ordine professionale o agli ordini professionali di cui al punto 1.6.2, richiesti al punto 3.1.1, lettera a);
- limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1, lettera b);

Sezione B. Capacità economica e finanziaria: non richiesta.

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al punto 3.1.3):

- al numero 1): totale dei lavori per i quali sono stati svolti servizi tecnici, di cui al punto 3.1.3, lettera a);

- al numero 2): somma di non più di due lavori per i quali sono stati svolti i servizi (cosiddetti «servizi di punta») di cui al punto 3.1.3, lettera b);
(l'individuazione di dettaglio dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi è riportata nell'appendice 6 del DGUE);
- al numero 3): unità di personale tecnico utilizzato in precedenza di cui al punto 3.1.3, lettera c);
(il dettaglio e il metodo di calcolo del requisito è riportato nell'appendice 7 del DGUE);
- al numero 4): professionisti di cui l'operatore economico dispone (come richiesta al punto 1.6.2), con relative iscrizioni professionali; nell'ultima colonna la data di abilitazione è necessaria solo per i professionisti iscritti ai relativi Ordini e abilitati da meno di 5 anni;
- ai numeri 5) e 6): individuazione delle professionalità particolari richieste.

Parte V. (omessa in quanto non richiesta)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

3.5.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola

condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici organizzati in forma societaria.

Sezione C. Lavori per i quali sono stati svolti i servizi nel periodo utile precedente:

- a) i lavori utili per i quali sono essere stati svolti i servizi devono essere limitati al periodo temporale indicato in relazione allo svolgimento delle prestazioni tecniche;
- b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il requisito deve essere raggiunto sommando non più di due lavori (per ciascuna Classificazione di lavori); in caso di raggruppamento temporaneo, il singolo lavoro deve essere apportato da un solo operatore economico e non può essere frazionato tra più operatori del raggruppamento.

(in caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato deve dichiarare solo i requisiti di cui alle Sezioni B, C e D che possiede in proprio; è rimesso alla Stazione appaltante il compito di definirne la sufficienza mediante la somma dei requisiti dichiarati da ciascuno).

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare e sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

3.5.3. Appendici integranti il DGUE

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all'interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE.

Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico), con la distribuzione dei servizi di pertinenza di ciascun operatore economico raggruppato.
6. Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i lavori appartenenti alle Classificazioni di cui al punto 3.1.3, lettera a), che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C, numeri 1) e 2); ogni operatore deve dichiarare i propri lavori; ripetere il quadro per ciascun lavoro individuato; per ciascun lavoro apportato come requisito, deve essere dichiarato mediante selezione delle apposite caselle se si tratta di uno dei lavori relativi ai

“servizi di punta” (nel numero massimo di 2) che concorre al requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera b).

7. Individuazione delle unità di personale tecnico che hanno concorso al requisito dichiarato alla ala Parte IV, Sezione C, numero 3); ogni operatore deve dichiarare le proprie unità.

Note di chiarimento alle appendici al DGUE

1. *L'appendice n. 5 deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall'operatore economico mandatario o capogruppo, con l'indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi. 1.*
2. *Le appendici 6 e 7 devono essere compilate da ciascun operatore economico che apporta i requisiti, limitatamente ai propri requisiti e non a quelli di eventuali altri operatori del raggruppamento. In caso di raggruppamento, possono essere omesse dagli operatori economici che non apportano alcun requisito utile alla partecipazione.*

4. CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

4.1. Ammissione

4.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, e 5, del Codice, che coinvolgono aspetti di riservatezza o condizioni di natura personale che non siano già cristallizzate in via definitiva in pubblici registri;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti con un Rapporto organico con il candidato, come definito al punto 1.4.2, lettera e), oppure un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile, in ogni caso previa esibizione di un documento di riconoscimento e in numero massimo di 2 (due) per ciascun candidato;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 6.3.1;

4.1.2. Individuazione dei candidati

Nel luogo, nell'ora e nel giorno indicati al **punto II.2.14), lettera b), del bando di gara**, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 6.1.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale delle candidature e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

Quindi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede alla numerazione progressiva delle buste, se non già effettuata in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.

Al fine di tutelare la riservatezza prescritta dall'articolo 53, comma 2, lettera b) del Codice:

- a) a tutte le candidature è attribuita una numerazione identificativa con riferimento al numero di protocollo attribuito in fase di ricevimento o ad altra numerazione univoca e immodificabile;
- b) tale identificazione è annotata a verbale corredata dal nominativo del candidato corrispondente;
- c) l'intero procedimento di ammissione, esclusione e selezione, comprese tutte le operazioni di controllo della regolarità delle candidature e della documentazione presentata dai candidati sono effettuate senza rendere noti al pubblico presente le generalità o altri elementi per l'individuazione nominativa dei candidati, ma esclusivamente l'identificazione numerica di cui alla lettera a);
- d) la pubblicazione sul Profilo di committente, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, e dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del Codice:
 - per le esclusioni, le non ammissioni o la mancata selezione per l'invito, avviene per intero compresa l'identificazione nominativa del candidato escluso, non ammesso o non selezionato;
 - per le ammissioni avviene limitatamente alla numerazione identificativa di cui alla lettera a);
- e) il verbale, limitatamente alla sezione di cui alla precedente lettera b), è dichiarato riservato e sottratto all'accesso fino alla data per la presentazione delle offerte; la riservatezza è superata in caso di ricorso giurisdizionale di un candidato escluso, limitatamente alla parte di interesse dello stesso, relativa alla propria individuazione e ai pertinenti motivi di esclusione.

4.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

- a) sono esclusi i candidati la cui domanda:
- è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione dei candidati;
 - sia stata respinta dalla Piattaforma telematica in quanto tardiva;
 - presenta modalità di criptazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
 - le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di erronea o incidentale accettazione dell'offerta da parte della Piattaforma telematica oltre il limite temporale per la presentazione;
- b) sono altresì esclusi i candidati:
- in Forma aggregata, che hanno presentato candidatura in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - in Raggruppamento temporaneo di candidati che non hanno la disponibilità di almeno un giovane professionista alle condizioni e con le caratteristiche di cui al punto 3.2.1, lettera d);
 - i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - gli operatori economici ausiliari che hanno presentato la candidatura autonomamente o hanno partecipato in Forma aggregata con operatori economici titolari di candidature tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di candidature tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico candidato che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

4.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni dei candidati che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 4.1.3, sono esclusi i candidati:

- a) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
 - assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorzio esecutore per il quale concorrono o, per tale consorzio ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un consorzio che non esegue i lavori ma indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzio a cascata»);
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l'operatore

economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»).

4.2. Soccorso istruttorio

4.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dai casi di cui al punto 4.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 4.2.2, i candidati:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione in forma completa;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
 - che hanno omesso l'indicazione di taluna delle persone fisiche di cui al punto 3.0.3, a condizione che le dichiarazioni di assenza dei pertinenti motivi di esclusione siano state rilasciate cumulativamente;
- b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., fermi restando il possesso dei requisiti complessivi in capo al raggruppamento, la composizione della compagine aggregata e l'indicazione del mandatario, hanno omesso o indicato in modo impreciso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;
- c) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;
- d) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 4.2.1, in quanto pertinenti;
- e) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno di cui al punto 3.0.8.

4.2.2. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del Codice, mediante interscambio sulla Piattaforma telematica, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 4.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna al candidato il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) dispone, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione, l'irrogazione della sanzione pecuniaria pari a **euro 1.000,00**, a favore della stessa Stazione appaltante, da corrispondere entro gli stessi termini di cui alla lettera a);
- c) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 4.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, comporta l'ammissione del candidato;

è escluso il candidato che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione;

d) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto 4.1.4.

4.2.3. Soccorso istruttorio informale

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, periodi quinto e sesto, del Codice, del Codice, mediante interscambio sulla Piattaforma telematica, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante:

- a) ne richiede comunque la regolarizzazione assegnando al candidato il termine di 5 (cinque) giorni, perché siano regolarizzate;
- b) non applica la sanzione di cui al citato articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) esclude il candidato che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

4.3. Conclusione della fase di ammissione

4.3.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi i candidati:

Sono comunque esclusi i candidati:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 4.2.2, lettera a) o di mancato pagamento della sanzione di cui al precedente punto 4.2.2, lettera b);
- b) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 4.2.3, lettera a), salvo che l'irregolarità non essenziale sia superata in altro modo nei termini e in modo tale da non ostacolare la prosecuzione del procedimento di gara;
- c) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- d) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- e) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
- f) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

4.3.2. Numero minimo dei candidati ai fini del proseguimento della procedura

La Stazione appaltante prosegue nel procedimento con la spedizione dell'invito anche in presenza di una sola candidatura ammessa.

4.4. Riduzione del numero dei candidati da invitare

(articolo 61, comma 3, secondo periodo, e articolo 91, comma 2, del Codice)

4.4.1. Numero minimo e numero massimo dei candidati da invitare a presentare offerta

Ai sensi degli articoli 61, comma 3, secondo periodo, e 91, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante, in ragione della complessità del servizio e del procedimento di affidamento e delle esigenze di celerità intende limitare il numero dei candidati da invitare a presentare offerta, con le modalità di cui ai punti 4.4.2 e 4.4.3, nel numero massimo di 10 (dieci) dei candidati ammessi.

4.4.2. Sorteggio

La selezione del numero di operatori economici da invitare avviene mediante sorteggio pubblico. Ai fini dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice, per garantire l'imparzialità e la riservatezza dei soggetti invitati il sorteggio avviene abbinando un numero progressivo da 1 a "n" (dove "n" è il numero di candidati ammessi) alla numerazione identificativa già attribuita al punto 4.1.2, a ciascun candidato senza l'indicazione dei nominativi corrispondenti.

4.4.3. Selezione posticipata delle candidature tra quelle ammesse

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli operatori economici con le modalità di cui al punto 6.1.1, procede alla selezione del numero di candidati da invitare determinato al punto 4.4.1, tra quelli le cui candidature sono state ammesse, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.4.2.

4.4.3. Selezione anticipata delle candidature tra tutte quelle presentate:

In alternativa al precedente punto 4.4.3, per ragioni di economia generale del procedimento, qualora il numero delle candidature presentate, sia superiore a 2 (due) volte il numero massimo dei candidati da selezionare previsto al punto 4.4.1:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione di cui al punto 4.3, può procedere alla selezione del numero di operatori economici da invitare tra tutte le candidature presentate, prima dell'apertura della busta di cui al Capo 3 e dell'esame della documentazione, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.4.2;
- b) dopo il sorteggio le operazioni riprendono dal precedente punto 4.1.4, mediante l'apertura delle Buste e l'esame della documentazione di ammissione;
- c) qualora uno o più d'uno dei candidati sorteggiati incorresse in una causa di esclusione, il soggetto che presiede il seggio di gara procede immediatamente alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio tra i candidati rimasti.

4.4.4. Inapplicabilità del soccorso istruttorio

Ai sensi dei principi generali dell'ordinamento, in applicazione dei principi di celerità, pari opportunità, economia dei mezzi e buona amministrazione, il soccorso istruttorio si applica esclusivamente alla fase di ammissione, non trova applicazione in relazione alla fase di selezione di cui al punto 4.3, per cui, dopo l'ammissione del candidato (anteriore o posteriore al soccorso istruttorio di cui ai punti 4.2.2 e 4.2.3, nessuna integrazione è ammessa ai fini della selezione del numero minimo di candidati da invitare a presentare offerta.

5. CAPO 5 – FUTURA AGGIUDICAZIONE

5.1. Criterio di aggiudicazione

Come sarà meglio specificato e precisato nella lettera di invito, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al **punto II.2.5) del bando di gara**, come meglio specificato nella citata lettera di invito e come di seguito sommariamente indicato:

a) elementi dell'Offerta tecnica:

n.	Elementi (e sub-elementi)	Sub-pesi	pesi
1.	Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell'offerta): desunta da un progetto analogo a quello in gara		40
2.	Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio): illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione		30
3.	Criteri ambientali: illustrazione delle proposte e degli adempimenti in materia ambientale		10
SOMMA DEI PESI DELL'OFFERTA TECNICA			80

- la valutazione dei singoli elementi dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), sarà effettuata mediante il confronto a coppie consolidato nella prassi;
 - alla valutazione dei singoli elementi dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), sarà applicata la riparametrazione di primo livello rispetto ai sub-elementi che li compongono, ove se ne verifichi la condizione;
 - all'intera offerta tecnica (somma di tutti gli elementi) dal peso complessivo di 80 (ottanta) punti, sarà applicata la riparametrazione di secondo livello;
 - per l'ammissione alla successiva fase di valutazione, all'offerta tecnica descritta in precedenza, a prescindere dalla eventuale riparametrazione di secondo livello di cui alla lettera b), sarà prevista una soglia di sbarramento di 45 (quarantacinque punti su 80);
 - con la lettera di invito saranno individuati i sub-elementi e i sub-pesi di ciascun elemento;
- b) elemento prezzo (ribasso percentuale unico sul prezzo), con interpolazione lineare rettificata con il parametro correttivo «X» nella misura di 0,80: peso 20;

5.2. Individuazione del futuro aggiudicatario

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerente che avrà presentato la migliore offerta dopo la conclusione della eventuale procedura di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse. La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6. CAPO 6 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

6.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

6.1.1. Comunicazioni agli operatori economici

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:
 - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti dei candidati (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
- c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici;
 - comunicazione di sedute pubbliche in data o luogo diversi da quelli previsti negli atti pubblicati o in comunicazioni precedenti;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

6.1.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 3 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1;
- c) i quesiti dei candidati, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
 - consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

6.1.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) tempestivamente a tutti i candidati, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause

riconducibili all'articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente di cui al punto 1.3, delle ammissioni (in forma anonima) ed esclusioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;

- b) ai candidati esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a), o la cui candidatura non sia stata ammessa o selezionata, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione.

6.2. Controversie

6.2.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010 e dell'articolo 29, comma 1, del Codice, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla conoscenza del provvedimento che determina il mancato invito a presentare offerta.

6.2.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

6.3. Altre disposizioni e informazioni

6.3.1. Lettera di invito

Ogni altra informazione per i candidati invitati a presentare offerta, sarà indicata nella lettera di invito.

6.3.2. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

6.3.3. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il comune di Ceto, nella persona di dott. Germano Pezzoni;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante, sono trattati in

misura pertinente e non eccedente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio competenti alla formazione, gestione e conclusione del procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

6.3.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto d'appalto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.4, lettera b);
- b) il regolamento, come definito al punto 1.4, lettera c);
- c) il DGUE di cui al punto 3.5 allegato del presente Documento;

6.3.5. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto dei candidati a rimborso spese o indennità di alcun genere:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere alla selezione o all'emanazione degli inviti a presentare offerta.

Lì 11 maggio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Germano Pezzoni



Allegato: modello per la partecipazione:

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- DGUE (documento di gara unico europeo per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari).

Pubblicazioni del bando di gara <i>(da compilare successivamente)</i>		numero	In data
Profilo di committente	Protocollo:	3234	16.05.2017
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 5.a serie speciale		55	15.05.2017